



DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO IN FORMA A SINGOLO E CON LA TECNICA DELLA GIRATA DELLA SPECIE CINGHIALE NELLE AREE NON VOCATE DELL'ATC MS13

(DEL. CDG n. 30 del 15 /09/2023 e s.m. Del. CdG n. 20 del 13/6/2024)

Art. 1 – Attuazione

Le presenti norme sono emanate, al fine di regolamentare il prelievo venatorio della specie cinghiale all'interno delle aree NON vocate a detta specie del comprensorio dell'ATC, in attuazione della normativa vigente e del Piano di Prelievo della specie cinghiale in aree non vocate approvato annualmente da Regione Toscana con apposita delibera, nonché del Calendario Venatorio Regionale così come approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 2 – Territorio

Le presenti norme regolamentano il prelievo della specie cinghiale in forma "a singolo" e con la tecnica della girata nelle aree non vocate a detta specie sul territorio a caccia programmata gestito dall'ATC 13 Massa.

Art. 3 – Periodo, giornate ed orario di prelievo

Il prelievo in forma singola e con la tecnica della girata è consentito nel periodo stabilito dal calendario venatorio *per 3 (tre) giorni a scelta a settimana con l'esclusione del martedì e del venerdì* (mod. ex Del. CdG n. 20 del 13/6/2024) .

Nei giorni in cui è consentita la caccia al cinghiale in braccata, per lo svolgimento della caccia "a singolo" e con la tecnica della girata l'orario di inizio è stabilito mezzora dopo quello d'inizio della caccia al cinghiale in braccata definito dall'ATC.

Art. 4 - Cacciatori ammessi

Possono essere ammessi al prelievo della specie cinghiale in forma singola e con la tecnica della girata tutti i cacciatori regolarmente iscritti all'ATC 13 MASSA. Tutti i partecipanti al prelievo con la tecnica della girata devono inoltre essere in possesso *dell'iscrizione nell'albo regionale dei cacciatori di cinghiale in forma collettiva*.

Art. 5 – Definizione caccia a singolo

Per prelievo in forma “a singolo” si intende quello effettuato da uno o più cacciatori fino ad un massimo di tre, anche con l’uso di cani, sia da un punto fisso che in movimento.

Art. 6 – Definizione caccia in girata

Per prelievo con la “tecnica della girata” si intende quello effettuato con un solo cane (limiere), in genere tenuto a guinzaglio lungo da cacciatore, e da non più di *venti* cacciatori incluso il proprietario/conduuttore del cane che si appostano circondando un’area di piccole dimensioni.

Art. 7 – Caccia al cinghiale in forma a singolo

Il cacciatore per poter partecipare al prelievo venatorio del cinghiale in forma singola dovrà, previa esibizione della ricevuta del versamento della quota di partecipazione così come stabilita al successivo art. 10, ritirare, secondo le disposizioni di ATC, il proprio materiale di caccia costituito da: n. 2 contrassegni numerici (rinnovabili), da utilizzare per l’identificazione del capo abbattuto, e dal libretto personale.

I contrassegni non utilizzati ed il libretto personale di caccia, sul quale il cacciatore dovrà annotare tutta la propria attività di prelievo, dovranno essere riconsegnati ad ATC entro 15 giorni a far data dall’ultimo giorno consentito di prelievo venatorio della specie cinghiale in forma singola così come definito dal calendario venatorio regionale.

La ricevuta di versamento vidimata e timbrata dall’ATC 13 MASSA costituirà autorizzazione a svolgere detta forma di prelievo.

Art. 8 – Caccia al cinghiale con la tecnica della girata

Il prelievo con la tecnica della girata può essere effettuato con l’utilizzo di un solo cane limiere, abilitato ENCI, in genere tenuto a guinzaglio lungo dal cacciatore, e da non più di *venti* cacciatori incluso il proprietario/conduuttore del cane.

Il proprietario/conduuttore del cane limiere abilitato Enci è individuato quale “Responsabile della Girata” di seguito anche denominato “Responsabile”.

Per poter praticare il prelievo venatorio del cinghiale con la tecnica della girata il “Responsabile” dovrà, previa esibizione del certificato/i di “Abilitazione di cane limiere” del/i cane/i che utilizzerà durante l’attività venatoria e della ricevuta del versamento della quota di partecipazione così come stabilita al successivo art. 10, ritirare, secondo le disposizione di ATC, il materiale di caccia costituito da: n. 5 contrassegni numerici (rinnovabili), da utilizzare per l’identificazione del capo abbattuto, e dalla “Scheda dei Partecipati/Resoconto dell’attività”.

La ricevuta di versamento appositamente vidimata e timbrata dall’ATC 13 MASSA costituirà autorizzazione, per il cacciatore titolare, ad organizzare e svolgere il prelievo in girata; tutti i partecipanti alla girata dovranno essere titolari di ricevuta del versamento della quota di partecipazione così come stabilita al successivo art. 10 vidimata e timbrata da ATC.

Prima dell'inizio dell'attività di prelievo il Responsabile della Girata dovrà compilare e sottoscrivere la Scheda dei Partecipanti nella quale saranno contenuti i nominativi ed i dati identificativi dei cacciatori partecipanti alla girata – ogni cacciatore potrà essere inserito giornalmente in una sola scheda – al termine della girata egli dovrà compilare la Scheda di Resoconto dell'Attività Venatoria.

Le schede compilate dovranno essere riconsegnate all'ATC in fase di eventuale rinnovo dei contrassegni numerici; entro 15 giorni a far data dall'ultimo giorno autorizzato di prelievo venatorio della specie cinghiale in forma singola così come definito dal calendario venatorio regionale, il Responsabile, congiuntamente alle schede compilate, dovrà riconsegnare eventuali contrassegni non utilizzati.

Art. 9 - Resoconto dell'attività di prelievo

Il cacciatore autorizzato ai sensi del presente regolamento è tenuto a comunicare mensilmente, entro il 2° giorno del mese successivo ed utilizzando l'apposita modulistica predisposta da ATC, i dati dell'attività di prelievo svolta sia in forma “a singolo” sia, nel caso del Responsabile di Girata, nella caccia eseguita con la tecnica della girata.

Art. 10 – Quota di partecipazione

Per poter partecipare al prelievo della specie cinghiale in area non vocata, in forma singola e/o con la tecnica della girata, il cacciatore dovrà corrispondere un unico contributo stabilito da ATC mediante versamento su C/C postale n. **1041131564** intestato a “Ambito Territoriale di Caccia “Massa”” con causale “*c.v. caccia al cinghiale aree non vocate + smaltimento*”.

Art. 11 – Mezzi consentiti.

Per il prelievo venatorio delle forme di caccia regolamentate ai precedenti art. 7 e 8 il cacciatore potrà utilizzare tutte le armi consentite dalla normativa vigente per la caccia al cinghiale.

Art. 12 – Sicurezza

Ai fini della sicurezza, durante tutte le attività venatorie regolamentate dal presente disciplinare, i cacciatori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità.

Inoltre il Responsabile della Girata, prima dell'inizio dell'attività venatoria, dovrà segnalare, perlomeno lungo le vie di accesso principali, l'attività venatoria in corso con apposite tabelle di dimensioni minime di cm 20 x 28, facilmente visibili riportanti la scritta “*CACCIA AL CINGHIALE in GIRATA Responsabile Signor _____*”, che dovranno essere rimosse al termine dell'attività venatoria.

Art. 13 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente riportato si dovrà fare riferimento alla vigente Normativa Nazionale e Regionale del settore, ed in particolare al DPGR **n. 36/r/2022** ed al Piano di Prelievo annuale delle Aree non vocate alla specie cinghiale approvato da Regione Toscana.

Art. 14 - Norma finale

Le presenti norme attuative abrogano tutti i precedenti Regolamenti dell'ATC in materia.